

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 17/06/2025 n. 775

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA A: REALIZZAZIONE OPERA MINORE, SERRA SAN QUIRICO LOC. SASSO CAMPAGNA N.14 - RICHIEDENTE: SIG.A RIGUCCI GLORIA - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTE:

- la nota prot. n. 3776 del 06/05/2025, pervenuta stessa data e assunta al protocollo prov.le al n. 17986 del 06/05/2025, con la quale il Comune di SERRA SAN QUIRICO ha trasmesso, per conto della Sig.ra Rigucci Gloria, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. n. 19136 del 5/12/2025, con cui l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di SERRA SAN QUIRICO ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta, e la conclusione dello stesso prevista per il 05/07/2025, prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo e quindi al 07/07/2025;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 21963 del 26/05/2025, redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, dalla quale risulta quanto segue:

“che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi degli art. 136, c.1, lett. c) e d), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” - D.M.31.07.1985 “Valle del Fiume Esino” (c.d. Galassino).

L'intervento proposto riguarda un immobile sito nel Comune di Serra San Quirico in Loc. sasso Campagna n. 14, in un'area identificata nel P.R.G. come “E – Zona agricola”, normata dagli artt. 43-53 delle NTA.

Trattasi di un edificio colonico con corte pertinenziale e vari annessi in parte da recuperare. La proprietà si compone di un fabbricato principale di grandi dimensioni che si sviluppa su due livelli fuori terra con pareti esterne in pietra locale a facciavista e copertura con coppi, un altro edificio più piccolo sempre a due piani fuori terra ed un accessorio a monte in precarie condizioni statiche da recuperare.

La corte dei fabbricati ha due accessi carrabili lungo la strada comunale e presenta un andamento in leggero declivio ad eccezione della parte a monte del fabbricato principale che presenta un salto di quota con oltre un metro di dislivello.

Il progetto in esame prevede una serie di interventi ed in particolare:

- *l'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 6 Kw integrato nel manto di copertura nella falda esposta a sud dell'edificio principale;*
- *spostamento nella corte dell'accesso carrabile a monte per una migliore fruibilità della piccola area a parcheggio privato; l'accesso carrabile e pedonale verrà realizzato con tre colonne in muratura di pietra locale e un cancello in ferro battuto; l'accesso sarà finito con ghiaia, senza andare a modificare la permeabilità del terreno;*
- *realizzazione nell'area pertinenziale dell'edificio di due tratti di muretti in pietra arenaria locale, uno in prossimità dell'ingresso carrabile a monte (lato ovest del fabbricato) e l'altro sul retro del fabbricato principale (lato sud), con altezze minime che vanno dai 30*

cm fino ad un massimo di 80 cm, in modo da livellare il terreno sovrastante e raccogliere le acque meteoriche, allontanandole dall'abitazione;

- *installazione di un deposito in legno per ricovero di animali domestici di dimensioni 400x250 x h 240 cm;*
- *recupero dell'accessorio a monte, in precarie condizioni statiche, con materiali tipici.*

Nella pertinenza esterna verranno, in particolare, consolidate le murature presenti tramite la sostituzione di tutti gli architravi esterni e ripristinate con scuci-cuci.

Saranno inoltre riprese e stuccate, nelle porzioni lesionate o non ammortate, le pareti esterne in pietra locale a facciavista e, in corrispondenza della copertura verrà realizzato un cordolo di cerchiatura in c.a. ed il nuovo solaio sarà costituito da travi in legno lamellare e soprastante doppio tavolato con isolate, impermeabilizzazione e manto di copertura in coppi di recupero.

Esternamente verrà ripristinata la stuccatura e la finitura a faccia vista.

Il tutto come rappresentato nell'elaborato grafico prodotto a corredo dell'istanza.

Considerato che:

- *l'intervento è riconducibile alle tipologie di lavoro di cui alle voci B5-B8-B17-B21 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*
- *l'inserimento dell'impianto fotovoltaico avverrà nella falda esposta a sud e pertanto poco visibile dalla pubblica via;*
- *l'intervento nell'accessorio si rende necessario per ripristinare una situazione di degrado e sarà recuperato con materiali tipici delle stesse caratteristiche di quella del fabbricato principale;*
- *verranno messe in opera essenze arboree per mitigare l'intervento;*
- *la realizzazione dell'opera, in considerazione del tipo di intervento e dei materiali impiegati, non produrrà, pertanto, una sensibile variazione del complessivo effetto percettivo e scenico dell'area soggetta a tutela.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di "REALIZZAZIONE OPERA MINORE", identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 10 part. 47, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in parte in linea con quanto proposto nel progetto:

- 1. i pannelli fotovoltaici dovranno essere del tipo antiriflesso, con telaio di colore brunito in modo da uniformare cromaticamente la superficie ed integrati (non sovrapposti) con la copertura installando i moduli fotovoltaici in aderenza e complanari alla falda del tetto in modo da renderli parte integrante dell'involucro edilizio;*
- 2. le canalizzazioni di impianto andranno posizionate sottotraccia o, se tecnicamente non possibile, rivestite in rame;*
- 3. il rifacimento del manto di copertura dell'accessorio dovrà essere realizzato con coppi antichi di recupero;*
- 4. il cancello in ferro battuto dovrà essere tinteggiato nella tonalità canna di fucile.".*

CONSIDERATO che: - con nota prot. n. 21963 del 26/05/2025 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la "motivata proposta di accoglimento" di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di SERRA SAN QUIRICO, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

- avendo la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino ricevuto la relazione di cui sopra in data 26/05/2025, il parere vincolante doveva essere reso entro il 15/06/2025 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dalla Sig.ra Rigucci Gloria nel Comune di SERRA SAN QUIRICO, loc. Sasso Campagna n.14, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 *"Semplificazioni procedurali"* del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"* entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 *"Autorizzazione paesaggistica"* del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)"* e le ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente n. 153 del 15/10/2019, modificato con D.P. n. 82 del 30/01/2020, relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata *"Governo del Territorio"* appartenente al Settore IV;

- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 743 del 21/06/2024 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV.

ATTESO che il Responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di "REALIZZAZIONE OPERA MINORE", nel Comune di SERRA SAN QUIRICO, loc. Sasso Campagna n.14, proposte come da istanza presentata dalla Sig.ra Rigucci Gloria e trasmessa dal Comune di SERRA SAN QUIRICO con nota prot. n. 3776 del 06/05/2025, ns. prot. n. 17986 del 06/05/2025, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio (n. 21963 del 26/05/2025), trascritta in narrativa e che qui s'intende integralmente riportata.
- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori"*

dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...".

- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".*
- IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V. Di dare atto che il Comune di SERRA SAN QUIRICO, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- VII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di SERRA SAN QUIRICO ed alla richiedente.
- IX. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

- X.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 17/06/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI LUCIA

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2025/1321